



# MN TAX & LEGAL

## NEWSLETTER 25/2021 DEL 21 GIUGNO 2021:

- LA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA NELLE SOCIETA' QUOTATE: IL RAPPORTO CONSOB PER L'ESERCIZIO 2020;
- NUOVA SOTTOSCRIZIONE E AUMENTO DI CAPITALE CON PREZZO MINIMO;
- RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DIMISSIONARIO: CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.



---

## DIRITTO SOCIETARIO

### LA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA NELLE SOCIETÀ QUOTATE: IL RAPPORTO CONSOB PER L'ESERCIZIO 2020

La CONSOB, nell'ambito degli studi statistici aventi per oggetto le società quotate, ha recentemente pubblicato il consueto rapporto annuale in materia di rendicontazione delle informazioni non finanziarie da parte delle società quotate italiane (*"Report on non-financial reporting of Italian listed companies"*).

Lo studio condotto offre interessanti approfondimenti con riferimento all'aspetto concernente la rendicontazione di natura **non finanziaria** delle società quotate italiane (così come prevista e disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254), anche nell'ottica di cogliere i segnali di una progressiva trasformazione culturale legata alla considerazione dei fattori ESG (*environmental, social e governance*) nella definizione dei modelli di *business*, delle strategie aziendali e dei modelli di *corporate governance*.

Il rapporto è così strutturato:

**Parte I:** contenente l'indicazione dei documenti che sono stati pubblicati dalle società come dichiarazioni di natura non finanziaria (c.d. DNF); particolare importanza è dedicata alle informazioni concernenti l'analisi di materialità e i piani strategici presentati agli investitori;

**Parte II:** illustra il coinvolgimento degli organi di amministrazione nelle tematiche di sostenibilità;

**Parte III:** recante un'analisi dell'integrazione dei fattori non finanziari nelle politiche di remunerazione degli amministratori delegati.

A conclusione del documento vi è una sezione *Survey* – rivolta ai membri di *Nedcommunity* (associazione italiana degli amministratori indipendenti e non esecutivi) – in materia di *board leadership* e *business* sostenibile, che riporta i risultati di un'indagine volta a verificare la consapevolezza e il coinvolgimento degli amministratori verso i fattori ESG, nonché a valutare l'integrazione degli stessi nella *governance* delle società quotate italiane.

[ConsoB - Report on non-financial reporting of Italian listed companies](#)



## MN TAX & LEGAL

### **NUOVA SOTTOSCRIZIONE E AUMENTO DI CAPITALE CON PREZZO MINIMO**

Il prezzo di collocamento di un aumento di capitale sociale deliberato senza che venga concesso ai soci il c.d. diritto di opzione può essere legittimamente **non stabilito con la delibera di emissione**, purché con la deliberazione (i) venga stabilito il prezzo minimo di emissione e (ii) venga concesso agli amministratori la facoltà di collocare le nuove azioni anche a un prezzo maggiore rispetto a quello minimo in base alla loro discrezione, ovvero, sulla base di criteri o parametri predeterminato nella delibera di aumento di capitale.

Tale orientamento innovativo è stato recentemente elaborato dal Consiglio notarile del Triveneto (Massima H.G.39), il quale ha avuto cura di rilevare 3 nuovi corollari:

- i. ammessa la legittimità di deliberare di aumento di capitale senza diritto di opzione in cui il prezzo di emissione non sia determinato **ma determinabile in base a parametri oggettivi**;
- ii. la somma dei prezzi effettivamente richiesti per la sottoscrizione delle nuove azioni **non può essere inferiore** all'importo complessivo del deliberato aumento di capitale sociale;
- iii. nelle situazioni di cui ai precedenti punti i. e ii., il parere dell'organo di controllo sulla congruità del prezzo di emissione, **deve essere espresso con riferimento al prezzo minimo stabilito nella delibera di emissione dell'aumento di capitale** (o con riferimento agli eventuali criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizioni adottati nella delibera che decide l'aumento del capitale sociale).

[Massime notai triveneto: H.G.39: modifiche dell'atto costitutivo-operazioni sul capitale e operazioni di ripianamento perdite.html](#)

### **RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DIMISSIONARIO: CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

In relazione ai doveri e responsabilità degli amministratori di società per azioni ai sensi dell'art 2392 del Codice civile la Corte di Cassazione, con sentenza 13221/2021, è intervenuta sancendo che non può individuarsi un'estensione di responsabilità in capo all'amministratore dimissionario quando i comportamenti integranti una forma di responsabilità siano stati posti in essere da altri amministratori in epoca successiva alle dimissioni.



## MN TAX & LEGAL

A tal fine la Suprema Corte ha precisato come tale responsabilità, configurandosi come responsabilità da fatto proprio (ancorché in presenza di una condotta omissiva) è correlata ad un adempimento che la legge pone a carico degli organi societari superstiti e che non potrebbe mai essere compiuto dal dimissionario, ormai uscito dalla compagine sociale e, quindi, estraneo alla dimensione societaria.

[Cass. civ., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13221](#)

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL